

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE “TERESA MIANI”
--

Il giornodel mese di dell’anno, con la presente convenzione valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- Il Comune di “Ginosa” P.IVA 00852030733 rappresentato da _____ Responsabile Area Affari Generali, autorizzato alla stipula del presente atto giusta Determinazione R.G. n. __ del ____, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede Municipale, piazza Marconi, 74013 Ginosa (TA) di seguito indicato come “Concedente”;
- L’Ente _____ rappresentato da _____, Presidente e legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’Ente sita a _____ in via _____ di seguito indicato come “Concessionario”;

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione in concessione dello Stadio Comunale “Teresa Miani” ubicato in Ginosa costituito da:

- Campo di calcio a undici all’aperto in erba sintetica e relative torri faro illuminanti
- Spogliatoi e servizi igienici
- Area pertinenziale esterna recintata e area a parcheggio

Il servizio è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la fruizione dell’impianto sportivo di proprietà comunale oggetto della concessione nonché la buona conservazione dello stesso.

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso l’uso pubblico degli impianti per l’esercizio dell’attività sportiva, con lo scopo di porre l’impianto a disposizione dei soggetti (scuole, associazioni, Enti, privati ecc.) che vogliano svolgere attività sportiva agonistica o amatoriale, in base al principio per cui l’uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui alla presente convenzione, eccettuati i casi di forza maggiore, il concedente potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico del concessionario e ciò indipendentemente dalle sanzioni allo stesso applicabili e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di avvio del servizio. Il concessionario, a richiesta del concedente, è tenuto a continuare la gestione in attesa della conclusione della procedura di scelta del nuovo concessionario.

E’ facoltà del concedente rinnovare l’affidamento della concessione per altri cinque anni, a condizione che il concessionario abbia dato prova di buona gestione e conduzione dell’impianto. Il rinnovo viene disposto con Determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia, previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale con deliberazione con valore di atto di indirizzo.

Il servizio s’intende avviato alla data di consegna dell’Impianto sportivo da effettuare tramite apposito verbale recante lo stato di consistenza sottoscritto dalle parti o loro delegati.

Alla scadenza della gestione, a riscontro del precedente verbale, sarà redatto un verbale di riconsegna dell’impianto, con le stesse modalità.

Qualora fossero riscontrate, rispetto al precedente verbale di consegna, difformità, anomalie danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, l’affidatario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento del danno.

ARTICOLO 3 – TARIFFE

Spetta alla Giunta Comunale in via esclusiva determinare annualmente le tariffe da applicare per l’utilizzo dell’impianto da parte di terzi per lo svolgimento dell’attività sportiva. In caso di mancata determinazione, si applicano le tariffe dell’anno precedente.

Le tariffe in vigore devono essere esposte a cura del concessionario in maniera ben visibile all’interno dell’impianto sportivo.

Le tariffe devono essere versate dagli utenti direttamente al concessionario che rilascerà fattura e/o ricevuta.

Il concessionario si impegna a trasmettere al Servizio Sport entro 15 giorni, previa semplice richiesta scritta, copia delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le somme introitate a titolo di pagamenti per l’uso dell’impianto da parte di terzi, in applicazione del sistema tariffario vigente.

La Giunta Comunale potrà decidere di esentare in tutto o in parte dal pagamento della tariffa i soggetti di seguito indicati:

- gli Enti affiliati alla Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.);
- le Associazioni che organizzano attività sportiva e/o terapeutica per anziani;
- le associazioni di volontariato;

Il concessionario può proporre al concedente di modificare le tariffe vigenti per l’uso dell’impianto da parte di terzi; la proposta di modifica deve essere approvata dalla Giunta Comunale per produrre effetti.

Al momento le tariffe sono quelle stabilite con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 16.06.2015.

Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata negli spazi all'interno dell'impianto nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso dell'impianto ed i proventi derivanti dall'apertura al pubblico e dalla gestione di bar, punto di ristoro o simili.

L'eventuale apertura al pubblico e gestione di bar, punti di ristoro ecc. dovrà essere preceduta dal rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per legge.

In deroga al generale divieto di sub-concessione, il concessionario può sub- concedere il servizio bar o ristoro previa comunicazione delle generalità e dei requisiti del fornitore al Comune. Quest'ultimo potrà opporsi alla sub-concessione nel caso in cui il soggetto sia interessato dai divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. Tale sub-concessione è comunque limitata alla durata della convenzione ed entrambe le ditte rispondono del puntuale adempimento degli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 4 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) ordinaria manutenzione, gestione, apertura, chiusura e custodia dell'impianto, anche in caso di manifestazioni aperte al pubblico, effettuando un'accurata manutenzione della struttura e delle attrezzature in dotazione, segnalando tempestivamente e per iscritto al concedente ogni fatto imputabile a terzi che possa costituire un pericolo per l'integrità dell'impianto e delle attrezzature in dotazione o per la sicurezza e la salute pubblica; tale attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- b) pagamento di tutte le spese relative a imposte, tasse e tributi dovute per la gestione dell'Impianto sportivo sia per l'attività sportiva che, eventualmente, commerciale (bar, pubblicità, SIAE, ecc..);
- c) tempestivo pagamento delle bollette e delle fatture relative ai consumi a rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc) ivi inclusi i costi relativi alle volture e ad eventuali nuovi allacciamenti o potenziamenti. La voltura delle utenze dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nelle more della voltura delle utenze, il concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente concessionario o del proprietario. In vista della scadenza della concessione, il concessionario si obbliga a non chiudere le utenze in attesa della voltura al nuovo concessionario, salvo successivo conguaglio in relazione ai periodi di gestione di rispettiva competenza;
- d) pulizia e disinfezione della struttura, ivi inclusi il campo di gioco, i servizi igienici, gli spogliatoi e le tribune; manutenzione del campo di gioco;

- e) gestione degli impianti luce, acqua e riscaldamento ed eventuali altri impianti presenti nella struttura;
- f) effettuare controlli interni costanti per la verifica del corretto funzionamento della struttura;
- g) garantire, a propria cura e spese, la fornitura ed affissione della segnaletica obbligatoria per la sicurezza, l'approvvigionamento costante di almeno un Kit di pronto soccorso, la fornitura e controllo degli estintori prescritti ai fini della sicurezza antincendio;
- h) effettuare l'apertura, chiusura, custodia, vigilanza e controllo per assicurare l'integrità dell'impianto nonché il rispetto delle norme d'uso;
- i) assicurare la vigilanza, controllo ed assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti;
- j) coordinamento e svolgimento di ogni attività che consenta la piena fruibilità dell'impianto da parte dei soggetti interessati ed incentivazione dell'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e società sportive, squadre, scolaresche, privati che volessero usufruirne;
- k) assumere, per tutta la durata della convenzione, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mm.ii. ed assumere la gestione della sicurezza ai sensi del D.M. 18.03.1986; nomina del "terzo responsabile" per l'esercizio e la manutenzione della centrale termica dandone comunicazione scritta al concedente entro due mesi dall'avvio del servizio;
- l) consentire l'accesso a funzionari, agenti di polizia municipale e tecnici incaricati del Comune, nonché di altri enti ed organismi competenti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo; consentire inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria da parte del concedente senza pretendere compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi comportino la chiusura forzata dell'impianto; sarà cura del concedente, in tal caso, recare il minimo intralcio all'attività del concessionario;
- m) effettuare la fornitura e l'acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'ordinario funzionamento dell'impianto sportivo e per la sua manutenzione ordinaria; le attrezzature e gli arredi che il concessionario si è impegnato a fornire nella propria offerta tecnica nell'ambito della voce "Programma degli investimenti", al termine della concessione verranno acquisiti al patrimonio del concedente. Le altre attrezzature e gli altri arredi che il concessionario intende utilizzare presso l'impianto sportivo diversi da quelli indicati nel periodo precedente (da comunicare al concedente entro tre mesi dalla consegna dell'impianto e da aggiornare in caso di loro modifica), al termine della concessione resteranno di proprietà del concessionario;
- n) versamento della cauzione definitiva a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

o) stipulare prima dell'avvio del servizio, mantenendola per tutta la durata del contratto e depositandone copia presso il concedente, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:

- 1.000.000,00 euro per danni all'impianto sportivo per furto, incendi e atti vandalici;
- 1.000.000,00 per danni a persone, anche a seguito di incidenti che causino la morte o l'invalidità permanente.

La polizza assicurativa dovrà esplicitamente prevedere con apposita clausola quanto segue:

- Che la copertura si estende a tutte le persone che utilizzano l'impianto senza alcuna esclusione e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva;
- L'espressa rinuncia della compagnia assicurativa a qualunque azione di rivalsa nei confronti del concedente Comune di Ginosa;

p) obbligo di rendiconto annuale, con indicazione delle spese sostenute distinguendole per:

- costo del personale e/o volontari impiegati nel servizio (specificando, per ogni lavoratore/volontario di cui dovrà essere indicato il nominativo, monte ore settimanale lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo e contratto collettivo nazionale applicato a ciascuno di essi)
- elenco analitico delle manutenzioni ordinarie e del loro costo unitario
- elenco analitico manutenzioni straordinarie effettuate a seguito di autorizzazione rilasciata dal concedente e loro costo unitario
- utenze energia elettrica, telefono, riscaldamento ed acqua (specificando numero di contatore o codice utente)
- acquisto beni e servizi diversi ed il costo diviso per bene e/o servizio.
- tutte le entrate derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo distinte per tipologia nessuna esclusa.

La contabilità relativa all'attività commerciale (servizio bar ecc.) va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa, allegata al rendiconto annuale.

I dati di cui al presente articolo dovranno essere presentati entro 30 giorni dal termine di ciascun anno di gestione.

Con la stessa periodicità il concessionario dovrà presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell'anno ed un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nell'anno successivo.

Le attività dovranno essere svolte rispettando le prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data 22.01.2016 e dal certificato di agibilità prot. n. 2116 del 25.01.2016.

ARTICOLO 5 – RICHIESTE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Sarà onere del concessionario tenere ogni rapporto (ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione all'uso della struttura) con le associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, CONI, scuole, privati e altri soggetti e/o organismi che richiedano l'utilizzo dell'impianto per allenamenti, gare di campionato, attività sportiva amatoriale ecc..

Nello svolgimento delle attività previste dal precedente capoverso il concessionario, fermo restando il diritto di utilizzare l'impianto sportivo anche per le proprie attività sportive, dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

a) rispettare i criteri generali e le priorità stabiliti nel Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.06.2007;

b) garantire un uso aperto, completo ed equo dell'impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenze ed alle caratteristiche delle attività da svolgere;

c) non mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell'utenza che vanifichi la volontà preminente del Comune di destinare all'uso pubblico i propri impianti sportivi;

d) pubblicizzare in modo adeguato il termine di scadenza annuale entro il quale i soggetti interessati ed in particolar modo le società sportive ed associazioni sportive che svolgono attività sportiva sia agonistica che amatoriale dovranno far pervenire al concessionario le richieste di utilizzazione dell'impianto per allenamenti, gare di campionato ecc. (l'avviso pubblico dovrà essere inviato al Comune contestualmente alla data di adozione dello stesso in modo tale da poterne dare adeguata notizia anche sul sito istituzionale comunale), ferma restando la possibilità di accogliere ulteriori richieste non pervenute entro il predetto termine nei rispetto dei criteri e finalità stabiliti dalla presente convenzione;

d) l'autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi non potrà mai andare oltre la data di scadenza della concessione del presente servizio.

L'impianto sportivo resterà aperto per allenamenti e attività sportiva sia agonistica che amatoriale dal lunedì al sabato per tutto l'anno solare. La domenica e nei giorni festivi resterà aperto, di norma, solo per lo svolgimento di gare di campionato o per specifiche manifestazioni, fatte salve diverse determinazioni del concessionario che potrà decidere di tenerlo aperto di domenica e nei giorni festivi anche per altre attività, dandone comunicazione al concedente entro due mesi dalla consegna della struttura.

Gli orari di apertura minima sono quelli stabiliti in sede di offerta tecnica, con un minimo di sei ore al giorno. Essi dovranno essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto.

Il concessionario dovrà comunque garantire, anche in deroga agli orari indicati in sede di gara, l'utilizzo della struttura alle scuole o all'Amministrazione comunale che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 6 della presente convenzione.

Il concessionario dovrà tenere, presso l'impianto, un registro nel quale sono giornalmente riportati i seguenti dati: le ore di effettivo utilizzo della struttura, il soggetto che utilizza l'impianto. Il Servizio Sport potrà chiedere in qualsiasi momento di avere copia di tale registro.

Il concessionario ha l'obbligo di garantire gratuitamente l'utilizzo dell'impianto (ivi inclusi gli spogliatoi) alla locale squadra di calcio "ASD Ginosa" così da consentirne il regolare svolgimento dei campionati calcistici ai quali partecipa nonché per gli allenamenti.

Per la stagione sportiva 2015/2016 il concessionario dovrà rispettare eventuali autorizzazioni già rilasciate dal concedente.

ARTICOLO 6 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso dell'impianto sportivo è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Il Comune potrà riservarsi il diritto di usufruire gratuitamente dell'impianto per manifestazioni di interesse pubblico (ad esempio eventi sportivi o culturali organizzati o patrocinati dal concedente, manifestazioni organizzate dalle scuole presenti sul territorio) per dieci giorni all'anno, previa comunicazione della necessità di fruizione al concessionario prima della data della manifestazione di norma con un preavviso di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 7 – PERSONALE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando il concedente da ogni responsabilità.

I volontari adibiti dal concessionario alle mansioni inerenti la gestione dell'impianto sportivo non avranno, sotto alcun profilo, rapporti giuridici con il concedente.

Qualora il concessionario si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il gestore ha anche l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'elenco dei volontari nonché del personale eventualmente assunto con contratto di lavoro subordinato, è trasmesso al Comune con i relativi dati anagrafici, profili professionali e C.C.N.L. applicato.

Sia i volontari che il personale assunto con contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione dovranno essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali ove richieste dalla legge in relazione al tipo di attività svolta.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, se deteriorato da un uso normale e non causato da mancata manutenzione ordinaria che è a carico del concessionario.

Nel caso di deterioramenti della struttura nel suo complesso, imputabile a cattivo uso da parte del concessionario, la manutenzione straordinaria sarà a carico dello stesso.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere per iscritto gli interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione comunale la quale, svolte le verifiche del caso attraverso il Servizio Patrimonio, precisa per iscritto se intende provvedere direttamente a sue spese o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso fissando il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Il rimborso dei lavori di manutenzione straordinaria previamente autorizzati verrà effettuato dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese effettuate corredata di tutti i documenti occorrenti e previo accertamento della regolare esecuzione da parte del Servizio Patrimonio.

Tra gli interventi di competenza del concessionario, in quanto di manutenzione ordinaria, se ne elencano di seguito alcuni per solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

- Tinteggiatura, riparazione e rifacimento dei muri, soffitti, porte ed infissi della struttura ivi inclusi nei locali interni (spogliatoio e bagni) quando necessario e almeno una volta l'anno;
- sostituzione maniglie, lucchetti e/o serrature interne ed esterne in caso di smarrimento chiavi e/o in caso di rottura;
- sostituzione lampadine interne ed esterne in caso di fulminazione;
- sostituzione di vetri interni e/o esterni in caso di rottura;
- pitturazione pali di recinzione esterna e cancello se necessaria in caso di ruggine;
- ripristino segnatura orizzontale sul campo di calcio;
- pulizia e manutenzione aree pertinenziali esterne recintate eventualmente destinate a verde (vasi e/o aiuole);
- pulizia e ripristino eventuale segnaletica orizzontale e verticale nelle aree pertinenziali esterne recintate destinate a parcheggio;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco ecc.;

ARTICOLO 9 – CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario verserà al concedente il canone annuale per l'uso dell'impianto, nell'importo risultante dal rialzo offerto in sede di gara sull'importo annuo di € 2.250,00 posto a base di gara, entro il termine del primo e di ogni anno successivo di gestione del servizio. Tale canone verrà adeguato all'indice ISTAT per ogni anno di gestione successivo al primo.

Il concessionario, con la stipula della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ARTICOLO 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza dei servizi svolti rispetto alle norme stabilite nel presente contratto ed nel progetto presentato dal Concessionario.

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile per l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio da parte del Comune nonché alla partecipazione ad eventuali incontri periodici volti all'esame delle problematiche emergenti dallo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione, oltre al risarcimento dei danni.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare il concessionario, si applica l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 12 – APPLICAZIONE DI PENALI

Qualora il concessionario non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni della presente convenzione, il RUP contesterà per iscritto l'inadempienza, invitando il concessionario ad effettuare il servizio nei modi dovuti.

Verranno inoltre applicate le penali di seguito riportate:

- in caso di mancata pulizia dell'impianto una penale di € 20,00 per ogni inadempienza accertata;
- in caso di ritardo nella presa in consegna dell'impianto per fatti non imputabili al concedente o non dipendenti da cause di forza maggiore € 20,00 al giorno;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rendiconto annuale, completo di tutti i dati previsti dall'articolo 4 della presente convenzione (viene equiparata alla mancata trasmissione, l'invio di un rendiconto privo anche di uno soltanto dei dati richiesti dal predetto articolo 4);

- € 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone annuo dovuto al Comune di Ginosa;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura e/o installazione presso l'impianto sportivo delle attrezzature e degli arredi che formano oggetto di investimento secondo quanto offerto in sede di gara fatto salvo il caso di motivato ritardo non dipendente da responsabilità del concessionario;
- in caso di mancata effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria una penale da € 25,00 ad € 200,00;
- applichi tariffe superiori rispetto a quelle stabilite dalla Giunta Comunale: € 100,00 per ogni inadempienza accertata;
- per qualsiasi altra violazione diversa da quelle sopra indicate una penale da € 25,00 ad € 200,00.

L'applicazione delle penali, sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza inviata a mezzo fax, o posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare controdeduzioni ed in mancanza di queste o non essendo le medesime sufficientemente motivate, il RUP adotterà le penali sopra descritte.

La penale verrà applicata con determinazione del RUP e dovrà essere versata dal concessionario entro quindici giorni dalla ricezione della predetta determinazione. In caso di mancato pagamento, verrà incamerata mediante escussione della cauzione definitiva. In quest'ultima ipotesi il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione stessa per l'importo originario entro trenta giorni dalla notizia dell'escussione, essendo in mancanza facoltà del concedente risolvere la convenzione.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità o compenso per il concessionario, neppure sotto il profilo del rimborso spese, nei casi di seguito indicati:

- abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- mancato possesso delle prescritte abilitazioni professionali, autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- gestione dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- manutenzione ordinaria effettuata in modo difforme dalla presente convenzione;

- pagamento delle utenze effettuato con un ritardo superiore a tre mesi;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste nella presente convenzione,
- la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica relativa alla presente convenzione.
- nelle ipotesi previste da altri articoli della presente convenzione.

Il provvedimento di risoluzione sarà preceduto da contestazione scritta dell'inadempienza inviata a mezzo fax, o posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare controdeduzioni.

In mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse non vengano accolte, con determinazione del RUP si provvederà alla risoluzione della presente convenzione.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato al concessionario mediante Raccomandata A.R. o tramite PEC.

In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune potrà sempre revocare unilateralmente la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con avviso da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza e salvo indennizzo.

In tale ipotesi l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario.

Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell'immobile all'avvenuto pagamento da parte del Comune concedente dell'indennizzo eventualmente ad esso spettante in conseguenza della revoca.

ARTICOLO 14 – REFERENTI DELLE PARTI

Il concessionario ed il concedente stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali contratti in forza della presente convenzione sono per il concedente il Responsabile del Servizio Sport e per il concessionario il legale rappresentante.

Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile del Servizio Sport verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

I riferimenti del concessionario sono i seguenti:

fax _____

posta elettronica ordinaria _____

posta elettronica certificata _____

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere la gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dalla presente convenzione, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal RUP le relative decisioni.

In assenza di una soluzione concordata, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere relativamente all'osservanza, all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Taranto, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

ARTICOLO 17 – DIRITTO DI ACCESSO

Il concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto di concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all'espletamento della concessione oggetto della presente convenzione esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stessa, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Sussiste il diritto di accesso nei confronti degli atti del concessionario (artt. 22 e seguenti legge 241/1990) esercitabile tramite il concedente.

ARTICOLO 18 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e al vigente regolamento comunale per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con D.C.C. n. 47 del 13.06.2007.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO